

Provincia di Biella

**Subingresso con varianti a concessione di derivazione d'acqua a uso Potabile e Civile dal bacino del torrente Sessera, in Comune di Portula, assentita al CORDAR VALSESIA S.p.A. con D.D. n° 1.396 del 10.12.2018. PRAT. PORTULA1.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.396 del 10.12.2018

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RIFIUTI, V.I.A, ENERGIA, QUALITA' DELL'ARIA, ACQUE REFLUE E RISORSE IDRICHE

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 13 settembre 2018 dal Dr. Ing. Paolo CAVAGLIANO, Direttore Generale della società Cordar Valsesia Spa, relativo alle derivazioni d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire ai sensi degli articoli 27 e 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, in capo alla società Cordar Valsesia Spa (codice fiscale 01271960021), con sede legale in Serravalle Sesia (VC), frazione Vintebbio - Regione Partite S.S. 299, la titolarità della concessione preferenziale assentita in precedenza al Comune di Portula con D.D. 11 aprile 2005, n° 1.321, nonché contestuale variante sostanziale alla stessa concessione per poter derivare una portata massima istantanea di litri al secondo 2 ed un volume massimo annuo di metri cubi 28.981, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,919 d'acqua sotterranea e di subalveo dal bacino tributario del torrente Sessera, in località Solivo, Gila e Galfione del Comune di Portula, per uso potabile (fornitura di acqua al consumo umano tramite rete di acquedotto avente interesse pubblico generale - gestione del servizio idrico integrato del Comune di Portula) e civile (lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate, spurgo di fognature, irrigazione di aree verdi pubbliche, costituzione di scorte antincendio, nonché qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie espressamente previste), (omissis).

Di accordare la variante sostanziale alla concessione preferenziale sopra indicata, secondo quanto disposto dall'art. 27, comma 1 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 30, successivi e continui, previsti dall'art. 24 comma 1, lett. c) del medesimo regolamento regionale, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni del disciplinare sottoscritto in data 13 settembre 2018 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Roberto CARENZO

Estratto del Disciplinare di concessione 2.830 di Rep. del 13 settembre 2018

**ART. – 13 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI**

Il titolare delle derivazioni terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime sia della falda sotterranea, che dei rii tributari, in dipendenza delle concesse derivazioni, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della P.A. le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo

o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Lucio MENGHINI